



**ORDINANZA MUNICIPALE  
IN MATERIA DI TASSE D'USO DELLE CANALIZZAZIONI**

Miglieglia, 7 settembre 2023

Il Municipio di Miglieglia,

richiamati gli articoli 35 e seguenti del Regolamento comunale canalizzazioni che affidano al Municipio la facoltà di adeguare, mediante ordinanza municipale, le tariffe delle tasse in materia canalizzazioni;

visto l'articolo 192 della Legge Organica Comunale;

ritenuto qualsiasi disposto di legge in senso applicabile;

con Ris. Mun. n. 213/2023 del 4 settembre 2023

**ORDINA:**

1. a parziale copertura delle spese d'esercizio per il servizio delle canalizzazioni, vengono fissate le seguenti tasse:

Tassa d'allacciamento - art. 35 Rcan

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 0.1% del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto dichiarato tramite domanda di costruzione, ritenuto un minimo di CHF 250.-- e un massimo di CHF 1'500.--

Tassa d'uso annuale - art. 36 Rcan

- |               |            |
|---------------|------------|
| • Tassa base  | CHF 130.-- |
| • Tassa al m3 | CHF 1.--   |

Per stabilire i m<sup>3</sup> valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori AAP. Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

Per gli stabili privi di contatore il Municipio si riserva di farli installare.

Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali, e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua non è definibile:

- Tassa (in assenza di contatore) 3% del valore di stima, ritenuto un minimo di CHF 60.--

Il Municipio decide sui casi dubbi operando entro i limiti fissati dal Regolamento canalizzazioni.

Tassa d'allacciamento provvisorio / immissioni di acque provenienti dai cantieri - art. 37 Rcan

- Stabilità di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di CHF 100.-- e un massimo di CHF 500.--
2. Le tasse sono dovute dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
3. La tassa viene riscossa nel corso dell'anno mediante l'invio della bolletta di pagamento, con possibilità di reclamo al Municipio entro 15 giorni, il termine di pagamento è fissato entro 30 giorni dalla notifica, sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora del 5%. La diffida sarà soggetta ad una tassa di CHF 20.--.
4. Le tariffe fissate dalla presente ordinanza entrano in vigore con effetto al 1° gennaio 2023, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
5. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

